

**CONVENZIONE ANCOT
STIPULATA
TRA
GENERALI ITALIA S.P.A. (Agenzia di Ancona)
E
LA SPETT.LE A.N.C.O.T. (Associazione Nazionale
Consulenti Tributaristi)**

**Convenzione speciale
311-000000222**

CONDIZIONI SPECIALI

Le seguenti condizioni speciali integrano quanto riportato alle Condizioni Generali normative mod. R50 Tributarista allegate:

1) CONDUZIONE DELLO STUDIO

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi verificatosi nella conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

La presente estensione di garanzia opera nell'ambito del massimale indicato in polizza; qualunque sia il numero delle persone danneggiate e senza applicazione dello scoperto previsto nel frontespizio di polizza.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo,
- da furto,
- a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute
- da spargimento d'acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;
- da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- derivanti all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni; lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- dall'inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche o integrazioni;
- da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- da campi elettromagnetici;
- da fumo passivo;
- da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato.

2) ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nell'ambito di un sotto limite pari al 30% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38;
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6 %, calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione non è comunque operante per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici e/o fumo passivo.

3) A parziale modifica dell'art.11 delle norme speciali – Sezione II CGA - Scoperto – è prevista una franchigia fissa di euro 500,00.

4) La durata della presente polizza è annuale e tacitamente rinnovabile;

5) A modifica dell'art. 9 – Sezione I CGA - la tariffa di seguito riportata non prevede la regolazione premio;

6) Ogni associato potrà optare, a sua scelta, per una delle seguenti “forme di garanzia”:

<i>TARIFFA STANDARD (PREMIO ANNUO COMPRENSIVO DI IMPOSTA DEL 22,25%)</i>			
<i>Per ricavi fino ad €</i>	<i>Massimale</i>	<i>Massimale</i>	<i>Massimale</i>
	€ 300.000	€ 500.000	€ 1.000.000
€ 30.000	€ 280	€ 360	€ 450
€ 70.000	€ 400	€ 480	€ 600
€ 150.000	€ 590	€ 710	€ 890
<i>Oltre € 150.000</i>	<i>RISERVATO DIREZIONE</i>	<i>RISERVATO DIREZIONE</i>	<i>RISERVATO DIREZIONE</i>

Sono comprese le seguenti estensioni come da Norme Speciali delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- pagamenti on line per titolari partita IVA (mod. F24);
- retroattività quinquennale;
- Ultrattività quinquennale della garanzia per cessazione dell'attività per raggiungimento limiti di età, malattia o decesso.

7) L'inserimento della clausola Attività Sindacale (di seguito riportata) comporta l'applicazione di un sovrappremio del 30% annuo:

- 3012 FUNZIONI DI SINDACO E/O REVISORE DEI CONTI

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione II, l'assicurazione è estesa a quanto l'Assicurato, nella qualità di:

- Sindaco di società di capitali non quotate su mercati regolamentati aventi ad oggetto attività industriali o commerciali, e/o
- Revisore legale dei conti, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile - anche per fatto di collaboratori di cui si avvale ai sensi di legge - di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del collegio sindacale, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge e non costituenti oggetto di funzioni delegate.

Dalla presente estensione di garanzia sono escluse le perdite patrimoniali derivanti da fatti dolosi. Le presenti estensioni di garanzia sono prestate nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/3 del massimale stesso con il

massimo comunque di Euro: - 300.000,00 per l'espletamento degli incarichi di sindaco;
- 100.000,00 per l'espletamento degli incarichi di revisore legale dei conti; e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 5.000,00. In caso di contemporanea operatività delle garanzie, il limite stabilito per la funzione di Sindaco rappresenta altresì la massima esposizione della Società.
Per quanto non espressamente derogato resta fermo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

La garanzia vale per l'espletamento massimo complessivo di n. 10 incarichi ricoperti nel corso di ciascuna annualità.

La garanzia di cui alla presente clausola è prestata per gli incarichi ricoperti, *al momento della sottoscrizione della presente polizza*, nelle società di seguito indicate (*non sono assicurati gli incarichi ricoperti precedentemente ed esauriti al momento della sottoscrizione della polizza*):

denominazione società/ente 1

tipo di incarico ricoperto 1

incarico 1 ricoperto dal

In relazione a quanto precede, l'assicurato dichiara a sensi degli art. 1892 e 1893 c.c.:

- di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dare luogo a richieste di risarcimento;
- di non aver ricevuto richieste di risarcimento nell'ultimo quinquennio;
- nessuna delle società/enti sopra riportati sono o sono stati sottoposti a procedure concorsuali e/o liquidazione.

8) L'inserimento della clausola attività di curatore fallimentare (di seguito riportata) prevede l'applicazione di un sovrappremio del 10% sul premio annuo:

- 3005 FUNZIONI DI CURATORE FALLIMENTARE E LIQUIDATORE NELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione II, l'assicurazione vale per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri propri dell'organo esecutivo dell'ufficio fallimentare di:

- Curatore fallimentare;
- Liquidatore dell'attivo fallimentare.

Dalla presente estensione di garanzia sono comunque escluse le perdite patrimoniali derivanti da:

- fatti dolosi o da atti di natura meramente discrezionale;
- errori od omissioni nella valutazione sul merito delle cause del fallimento e delle modalità di gestione e controllo dell'impresa .

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto dei delegati e/o coadiutori, escluso il fallito, nominati in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore. La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/3 del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 500.000,00 (*Euro 300.000,00 per i tributaristi*) e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 5.000,00.

Per quanto non espressamente derogato resta fermo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione. In relazione a quanto precede ed agli incarichi riportati nel frontespizio di polizza, l'Assicurato dichiara a sensi degli art. 1892 e 1893 c.c.:

- di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dare luogo a richieste di risarcimento;
- di non aver ricevuto richieste di risarcimento nell'ultimo quinquennio.

La garanzia vale per l'espletamento massimo di n. 10 incarichi ricoperti nel corso di ciascuna annualità nelle società indicate sul retro del frontespizio di polizza.

La garanzia non vale per gli incarichi ricoperti precedentemente ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.

9) L'inserimento della garanzia Visto di conformità leggero (di seguito riportata), prevede un sovrappremio di euro 180,00 (comprese imposte) per singolo soggetto assicurato:

- 3007L **APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ (CD VISTO LEGGERO) AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 241 DEL 09/07/1997, D.M. 164/99, LEGGE N. 102 DEL 3 AGOSTO 2009 "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO - LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78, LEGGE DI STABILITÀ 147/2013 ART. 1 COMMA 574 E CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO D.LGS. N.175 DEL 21 NOVEMBRE DEL 2014 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO IN LEGGE 1 DICEMBRE 2016, N. 225, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI - D.L. 24/04/2017 N. 50 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA.**

A complemento di quanto previsto in atti, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/i di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento dell'attività di apposizione del visto di conformità nonché asseverazioni, prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 09/07/1997.

La presente garanzia è operante subordinatamente al possesso da parte dell'Assicurato/i dott.

-
-
-

dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata la presente Assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un **limite massimo di risarcimento**, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad **Euro 3.000.000,00 per ogni Assicurato il cui nominativo è indicato nella presente clausola**; massimale che costituisce copertura assicurativa autonoma per l'esercizio dell'attività sopra individuata.

L'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto che il massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità e delle asseverazioni rilasciati.

Ad ogni scadenza annuale del contratto, la Società si riserva la facoltà, su richiesta dell'Assicurato ed a condizioni da determinarsi, di adeguare il massimale di polizza come da indicazioni dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dall' Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione - Sezione I – Denuncia dei sinistri - obblighi dell'Assicurato.

In caso di cessazione della polizza l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché denunciate alla Società nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione - Sezione I - Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. *Relativamente alla presente estensione di garanzia, il massimale ivi previsto rappresenta anche il limite di esposizione della Società per sinistro ed anno assicurativo successivo alla cessazione del contratto.*

Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Resta tra le parti convenuto che il risarcimento del danno se spettante a termini di polizza, verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Compagnia recupererà la franchigia e/o lo scoperto previsti in polizza direttamente dall'Assicurato.

10) L'inserimento della garanzia Visto pesante (di seguito riportata) prevede un'applicazione di un sovrappremio del 20% sul premio annuo:

- 3008P APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ (CD VISTO PESANTE) – CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA ASSISTENZA FISCALE EX ART. 22 DEL D.M. 164 DEL 31.05.1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A complemento di quanto previsto in atti, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/i di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento dell'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente garanzia è operante subordinatamente al possesso da parte dell'Assicurato/i dott.

-
-
-

dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata la presente Assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un **limite massimo di risarcimento**, per ogni sinistro e per anno assicurativo, **pari ad Euro 1.050.000 per ogni Assicurato il cui nominativo è indicato nella presente clausola**; massimale che costituisce copertura assicurativa autonoma per l'esercizio dell'attività sopra individuata.

L'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto che il massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità e delle certificazioni rilasciati.

Ad ogni scadenza annuale del contratto, la Società si riserva la facoltà, su richiesta dell'Assicurato ed a condizioni da determinarsi, di adeguare il massimale di polizza come da indicazioni dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché denunciate alla Società nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione - Sezione I – Art. 4 Denuncia dei sinistri - obblighi dell'Assicurato.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, il massimale ivi previsto rappresenta anche il limite di esposizione della Società per sinistro ed anno assicurativo successivo alla cessazione del contratto.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4 – Soggetti non considerati terzi - sez. II, non sono considerati terzi lo Stato e la Pubblica Amministrazione.

Resta tra le parti convenuto che il risarcimento del danno, se spettante a termini di polizza, verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Compagnia recupererà la franchigia e/o lo scoperto previsti in polizza direttamente dall'Assicurato.

11) L'Ultrattività decennale ex DDL Concorrenza (ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI) prevede un'applicazione di un sovrappremio del 50% sul premio annuo.

Le richieste per massimali sinistro/anno superiori ad Euro 1.000.000 o la valutazione di eventuali rischi sinistrati (anche in sede di riforma) saranno oggetto di esame da parte della scrivente Direzione Generale.

OFFERTA DEDICATA AI GIOVANI TRIBUTARISTI

Requisiti:

- a) Et  inferiore ai 40 anni;
- b) Si iscrivano per la prima volta all'ANCOT;
- c) Fatturato annuo inferiore ad euro 30.000,00;
- d) Indenni da sinistri

La perdita anche di una sola delle condizioni sopra indicate, comporta l'applicazione della tariffa ANCOT standard, semprech  il rischio non sia sinistrato.

Di seguito le condizioni dedicate ai GIOVANI TRIBUTARISTI ANCOT:

- 1) Massimale sinistro/anno Euro 150.000
- 2) Franchigia fissa: Euro 1.000,00 per sinistro;
- 3) Retroattivit  triennale
- 4) Pagamenti on line per titolari di partita IVA (Mod. F24): gratuita;
- 5) Premio annuo lordo: Euro 180,00
- 6) Polizza non soggetta a regolazione premio;
- 7) Visto leggero: sovrappremio di Euro 150,00 (comprese imposte) per singolo soggetto assicurato;
- 8) Durata annuale tacitamente rinnovabile.

A.N.C.O.T.

Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi



destino Bottoni

Generali Italia Spa

Agenzia di Ancona
AGENZIA DI ANCONA
Il Rappresentante Procuratore

T.I. Porzi Broker



Il presente mod. R50-CA è costituito da 13 pagine



Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Società	Generali Italia S.p.A.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Sinistro	la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Danni corporali	morte o lesioni personali.
Danni materiali	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Perdite patrimoniali	i pregiudizi economici che non siano la conseguenza di danni materiali o danni corporali.
Franchigia	la parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	la parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

I premi devono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, *salvo il buon fine degli addebiti stessi*, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; *alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive*;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.

In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.

In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

() si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISFAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.*

*(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

Art. 2 - Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 3 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta e di eventuali contributi di legge, relativa al periodo di rischio non corso.

SINISTRI

Art. 4

Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 5

Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. *La Società non riconosce le spese incontrate*

dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ADEMPIMENTI ORDINE AL RISCHIO

Art. 6

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente che, anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del Codice Civile, formano parte integrante della presente assicurazione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 7

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 9

Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma della art. 1 che precede, sulla base dell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
- del volume d'affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

La differenza, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata

regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Art. 10

Informazione sul rischio

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e a esibire le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) anche ai fini di cui al precedente Art. 9.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 11

Modifiche della assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 12

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

Art. 14

Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE II OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione di:

TRIBUTARISTA in relazione allo svolgimento dell'attività di:

- tenuta della contabilità elementare - semplificata e ordinaria;
- tenuta dei registri IVA;
- elaborazione delle dichiarazioni fiscali;
- adempimenti presso INAIL, INPS, CCIAA e Agenzie delle Entrate;
- rappresentanza dei contribuenti davanti le commissioni tributarie e delle Agenzie delle Entrate.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- a. per fatto dei:
 - collaboratori, sostituti di concetto o dipendenti facenti parte dello studio,
 - praticanti limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato;
- b. dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività professionali per le quali è prestata l'assicurazione, in relazione alla:
 - registrazione ed elaborazione di dati finalizzata alle operazioni di calcolo e stampa, utilizzando software di terzi, sulla base di dati ed indicazioni fornite dai clienti,
 - trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando sistema informatico che consenta all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle stesse secondo le modalità prescritte dalla legge e/o dai regolamenti;
- c. per i danni materiali cagionati a terzi:
 - dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
 - dal deterioramento, incendio o furto dei supporti consegnati all'Assicurato dai suoi clienti per la registrazione e l'elaborazione, sempreché sia disponibile una copia del supporto che consenta il ripristino della procedura e dei dati; la Società risponde unicamente delle spese sostenute per il rimpiazzo dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti, con esclusione di tutte le spese supplementari anche se contrattualmente a carico dell'Assicurato (tempi supplementari di elaborazione, di studio, di analisi e di programma, ecc.).

Art. 2 - NORME SPECIALI

a. Omissioni e ritardi

Per le perdite patrimoniali derivanti da omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività assicurate, l'assicurazione viene prestata nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/2 del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 750.000,00 fermo quanto diversamente stabilito dalle Condizioni Particolari (Funzioni di sindaco in imprese industriali o commerciali costituite in forma di società di capitali e Funzioni di curatore fallimentare - liquidatore giudiziario) ove richiamate.

b. Sanzioni amministrative

Per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni, l'assicurazione opera a condizione che si tratti di sanzioni amministrative e che l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, al pagamento della stessa.

La garanzia e' prestata nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/2 del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 750.000,00.

c. Legge Privacy (Reg. UE 679/2016 e normativa vigente)

Per le perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali, l'assicurazione opera:

- limitatamente a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreche' l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilita' civile derivante all'Assicurato ai sensi del Reg.UE 679/2016 e normativa vigente.
- nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro per anno assicurativo, pari a 1/3 del massimale stesso con il massimo comunque di euro 300.000,00.

d. Pagamenti on line per titolari di partita I.V.A. (MOD. F24)

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi clienti, da errori di digitazione commessi nell'attivita' di pagamento di tributi e contributi tramite modello telematico F24, cosi' come previsto dall'Art.37, comma 49 della L.4 agosto 2006, n.248. La presente garanzia e' operante subordinatamente al possesso, da parte dell'Assicurato e/o delle persone da esso designate, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' prestata la presente Assicurazione.

Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti da:

- accordi stipulati tra l'Assicurato e il cliente che esulino dalle prescrizioni imposte dalla presente legge;
- mancata o inadeguata sussistenza di fondi nel conto corrente del cliente.

In caso di piu' richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto, la data della prima richiesta sara' considerata come data di tutte le richieste, fermo quanto previsto dal presente contratto circa la denuncia dei sinistri.

A tal fine, piu' richieste di risarcimento originate da uno stesso fatto sono considerate unico sinistro. La presente estensione di garanzia e' prestata nell'ambito del massimale annuo previsto dall'Art.2 lett. b) del presente articolo.

e. Cessazione dell'attivita'

In caso di cessazione dell'attivita' da parte dell'Assicurato (intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia per raggiungimento di limiti di eta', malattia o morte), l'assicurazione, ad integrazione di quanto previsto dal successivo art. 7, vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei cinque anni successivi alla cessazione dell'attivita', sempreche'denunciate alla Societa' nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che regolano il contratto.

Per la presente estensione di garanzia il massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali) rappresenta il limite di esposizione della Societa' per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione dell'attivita'.

Art. 3 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione e' valida subordinatamente all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo del relativo Registro, Ordine o Collegio ove prevista, ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attivita' per le quali e' prestata l'assicurazione.

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione o la cancellazione/radiazione dall'Albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.

Art. 4 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c. le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale;
- d. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a).

Art. 5 - ESCLUSIONI

Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dall'Art. 2 lett. b) della presente sezione, nonché quelle derivanti:

- a. dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- b. dal trattamento di dati personali, ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 2 lett. c), o dalla divulgazione di fatti o notizie coperte dall'obbligo del segreto professionale;
- c. da inadempimento di obbligazioni volontariamente assunte eccedenti quelle imposte dalla legge;
- d. da operazioni dalle quali sia derivata all'Assicurato od a terzi un'indebita percezione di utilità;
- e. da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari, licenziamenti, Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e/o in Deroga, messa in mobilità e sicurezza sul lavoro;
- f. dall'attività peritale e di stima, di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate; dall'attività di gestione di patrimoni, consulenza organizzativa, finanziaria, strategica o di alta direzione (quale l'assistenza per l'individuazione di obiettivi aziendali, analisi degli investimenti e programmi di diversificazione, fusioni, cessioni o acquisizioni di aziende, ecc.);
- g. da attività svolta nell'ambito o per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF o CAAF);
- h. dall'espletamento di incarichi giudiziari, nonché di amministratore, curatore fallimentare, liquidatore, sindaco, revisore contabile, arbitro, componente di commissioni tributarie, componente dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/01.

Art. 6 - RISCHI ATOMICI, INQUINAMENTO, AMIANTO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi altresì i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto, nonché i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 7 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I.

Qualora l'errore si protragga nel tempo o si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto.

mod. R50-CA

Peraltro nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Art. 8 - ERRORI PREGRESSI

L'assicurazione è altresì operante, sempreché la presente polizza non sostituisca altra in corso con la Società per il medesimo rischio, per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall'Assicurato nei tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione sempreché la richiesta di risarcimento:

- non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione;
- venga presentata per la prima volta all'Assicurato decorsi sei mesi dalla data di effetto dell'assicurazione, purché entro il periodo di efficacia della stessa;
- non consegua a fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che alla data di stipulazione della presente assicurazione erano noti al Contraente o ad uno o più Assicurati ovvero che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti (artt. 1892 e 1893 c.c.).

Art. 9 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 10 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti commessi nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, della Svizzera, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

Art. 11 - SCOPERTO

Per quanto non diversamente disciplinato, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato di Euro 500,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

ULTRA - ULTRATTIVITÀ DDL CONCORRENZA (Legge n. 124 del 4.8.2017)

“Operante se richiamato in polizza il relativo codice alla voce CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI”

In deroga a quanto previsto, nella Sezione II - Oggetto e limiti dell'assicurazione, dall'art. 2 “Norme speciali” lett. e) Cessazione dell'attività, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché denunciate alla Società nei modi, limiti e termini

previsti nella Sezione I - Norme che regolano il contratto, dall'art. 4 "Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato".
In tal caso il massimale sarà unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponderà all'ultimo massimale previsto in polizza.

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.

(P. RICCIA)

Generali Italia S.p.A - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 04142909; email: info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. Pcc: generalitalia@pec.generaligroup.com.
Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

